



COMUNE DI BOZZOLO

(Provincia di Mantova)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza prima di ordinaria convocazione

N. 8

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COSIDDETTO "CANONE UNICO PATRIMONIALE") EMENDATO

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge per la convocazione a seduta consigliare, all'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	GIUSTIFICATO
1	TORCHIO GIUSEPPE	X		
2	BOSI GIAMPAOLO	X		
3	MARCANTE PIER LUIGI	X		
4	BETTONI GABRIELE	X		
5	APORTI RICCARDO	X		
6	PAGLIARI MARIA LUISA	X		
7	VITALE ROSSANO DAVIDE	X		
8	GIALDINI CECILIA	X		
9	PERARO AMANDA	X		
10	GHIDORSI ANDREA	X		
11	MALAGOLA SARA	X		
12	FORNASARI LODOVICO	X		
13	NARDI SERGIO	X		

Totale presenti 13 (tredici) Totale assenti 0 (zero)

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gorini, che provvede a redigere il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Torchio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COSIDDETTO "CANONE UNICO PATRIMONIALE") EMENDATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, *"a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D. L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, *"limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui*

rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

VISTE le disposizioni del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, prevede: *“il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone per l'occupazione (COSAP), ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 446/97, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2018;
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2009 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2019;
- Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/02/2009;
- Determinazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi anno 2021, art. 172 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, per le tariffe relative al canone di occupazione suolo pubblico, al canone impianti pubblicitari e ai diritti sulle pubbliche affissioni, approvati da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 02/12/2020;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, in base al quale *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di Legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il Dl. 22 marzo 2021, n. 41, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle Imprese e agli Operatori economici, di Lavoro, Salute e Servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-*

19" (c.d. "Decreto Sostegni") che al comma 4 dell'articolo 30 prevede la **proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021**;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTI:

- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D. L. n. 34/2020, il quale stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1, del citato D. Lgs. n. 267/2000, è differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, riguardante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali, dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'articolo 124 del già citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTA la proposta di "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", che si articola in 9 titoli, per complessivi 57 articoli, e due allegati:

- TITOLO I: Disposizioni sistematiche;
- TITOLO II: Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico;
- TITOLO III: Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie;
- TITOLO IV: Tariffe canone, riduzioni, esenzioni;
- TITOLO V: Pubbliche affissioni, tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 507/93 fino al primo dicembre 2021;
- TITOLO VI: Riscossione, accertamenti e sanzioni;
- TITOLO VII: Particolari tipologie di occupazione;

- TITOLO VIII: Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie;
- TITOLO IX: Disposizioni finali;
- ALLEGATO A: Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- ALLEGATO B: Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'emendamento al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria presentato dal gruppo consiliare di minoranza "Bozzolo Prima Malagola Sindaco" nel corso della seduta consiliare ed acquisito al protocollo comunale n° 3172 che propone:

all'art. 3: di modificare il comma 1 lettera a) aggiungendo la dicitura: *"con esclusione di quelle ad esclusivo uso privato (così dette strade agrarie)"*;

all'art. 56: di modificare il comma 2 come segue: *"La scadenza del versamento della prima rata del canone di cui all'art. 39 comma 2 solo per il primo anno di applicazione è prorogata al 30 giugno 2021"*;

aggiungere il comma 3: *"I versamenti di competenza dell'anno 2021 eventualmente già effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente Regolamento"*;

ACQUISITI i pareri favorevoli sull'emendamento prot. 3172 del Segretario comunale e del Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente;

VISTO l'esito della votazione sull'emendamento prot. 3172 del 30/04/2021:

voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n° 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'emendamento al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale e di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, descritto in premessa, presentato dal gruppo consiliare di minoranza Bozzolo Prima Malagola Sindaco nel corso della seduta consiliare ed acquisito in pari data al protocollo comunale n° 3172;

RITENUTO di approvare il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” emendato;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D. L. n. 174/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’esito della votazione sul Regolamento emendato:

voti favorevoli unanimi

espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n° 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

2. DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, ai sensi della Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-836, accluso alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale e composto da 9 titoli, per complessivi 57 articoli, e da due allegati, così come emendato in aula agli articoli:

- 3: con modifica del comma 1 lettera a) cui è aggiunta la dicitura: *“con esclusione di quelle ad esclusivo uso privato (così dette strade agrarie)”*;
- 56: comma 2 che viene così riformulato: *“La scadenza del versamento della prima rata del canone di cui all’art. 39 comma 2, solo per il primo anno di applicazione, è prorogata al 30 giugno 2021”*;
cui è aggiunto il comma 3: *“I versamenti di competenza dell’anno 2021 eventualmente già effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente Regolamento”*;

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4. DI STABILIRE che le disposizioni del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” decorrono dal 01/01/2021, ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della Legge n. 388/2000;

con separata e palese votazione, con voti favorevoli unanimi espressi dai n° 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti,

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267/2000, al fine di consentirne la perentoria applicazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Si esprime:

- parere favorevole di regolarità tecnica, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;
- parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile.

Il parere è espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Bozzolo, 07/05/2021

Il Responsabile di Area

dott.ssa Elisa Castelletti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
(Giuseppe Torchio)

Il Segretario comunale
(dott.ssa Luisa Gorini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta di aver pubblicato in data 21/06/2021 all'albo pretorio on line del Comune di Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it, copia della presente deliberazione, affinché la stessa vi resti in pubblicazione per giorni consecutivi quindici.

Bozzolo, 21/06/2021

L'addetto servizio segreteria

Luisa Ferretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Bozzolo, 21/06/2021

L'addetto servizio segreteria

Luisa Ferretti
